



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 15/ s.s. 2024-2025

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Presidente

Dott. Nicola Benedizione

Componente

Avv. Cedrik Pasetti

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **27/06/2025** alle ore 14.30 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

I – Il procedimento a carico di Stefano Di Salvatore si basa sulla seguente accusa come formalizzata nell'atto di deferimento e cioè:

il tesserato Stefano Di Salvatore approfittandosi del proprio ruolo gestorio indebitamente ed abusivamente svolto all'interno della Polisportiva L'Aquila Rugby, nonché approfittandosi della collaborazione della sig.ra Monica Troiani, persona di sua fiducia da lui preposta alla funzione di segretaria della Polisportiva, trasferito o comunque fatto trasferire indebitamente in favore del Comitato dei Quarti di cui il medesimo è presidente Euro 27.350,00 per finalità del tutto estranee a quelle della Polisportiva (di cui Euro 15.500,00 lo stesso giorno del trasferimento della pressoché corrispondente somma da parte del Comune de L'Aquila per lo svolgimento dell'attività sportiva), omettendone poi l'integrale restituzione e comunque nella consapevolezza della natura indebita dei versamenti, nonché delle difficoltà finanziarie della Polisportiva medesima, in difetto di delibera dei rispettivo consiglio direttivo ed assemblea, anzi a loro insaputa avendo la gestione esclusiva del conto corrente presso la BCC



TRIBUNALE FEDERALE

intestato alla Polisportiva per il tramite della sig.ra Monica Troiani e sottraendoli all'attività sportiva a cui erano destinate le relative somme.

Tutto ciò in violazione dei doveri di lealtà, correttezza probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva e federale di cui agli art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e di cui all'art. 20.1 del Regolamento di Giustizia, nonché in violazione del divieto di prevenire situazioni anche apparenti di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate di cui all'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, con:

- le aggravanti di cui all'art. 10 del Regolamento di Giustizia lett. a) (aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole), b) (aver indotto altri a violare le nonne e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero arrecare danni all'organizzazione), c) (aver agito per motivi futili), e) (aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità), g) (aver commesso l'illecito assicurare a sé o ad altri un vantaggio);
- la contestazione della recidiva specifica infra-quinquennale ex art. 15 del Regolamento di Giustizia in virtù delle decisioni del Tribunale federale n.6/2023 - 2024, n. 10/2023 - 2024 e n. 17/2023 -2024, nonché decisione n. 5/2024-2025 della Corte federale d'appello.

II – L'avv. Stefano Di Salvatore con memoria ritualmente depositata ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale in favore del Giudice Ordinario, di dichiarare l'improcedibilità, l'inammissibilità e comunque la nullità del procedimento disciplinare per decorrenza dei termini previsti dall'art. 67 del Regolamento di Giustizia FIR e dall'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e, comunque, prosciogliere l'Avv. Stefano Di Salvatore



TRIBUNALE FEDERALE

dall'inculpazione a lui ascritta perché i fatti non sussistono o, comunque, perché non costituiscono illecito disciplinare per difetto dell'elemento psicologico.

Il processo veniva istruito attraverso l'acquisizione di documentazione offerta da parte della Procura Federale e della difesa del Di Salvatore ed all'udienza del 27 giugno 2025 la Procura Federale chiedeva per il Di Salvatore la sanzione della radiazione mentre la difesa si richiamava alle conclusioni di cui alla memoria difensiva e chiedeva nel merito l'assoluzione.

III – MOTIVI DELLA DECISIONE

Il capo di incriminazione prende avvio a seguito di un'audizione avvenuta in data 21.03.2025 della tesserata FIR Carla Simoni, Presidente della Polisportiva L'Aquila Rugby ASD, relativa ad altro procedimento rubricato FIR/2025/0003 in qualità di persona informata dei fatti di cui al procedimento in epigrafe.

In corso di audizione la Simoni, in merito al compenso richiesto dal Troiani per la s.s. 2023-2024, si mostrava preoccupata per le difficoltà economiche che il sodalizio sportivo avrebbe avuto e affermava *“...non avevamo idea dei conti correnti ai quali non avevamo accesso. So che sono stati fatti dei pagamenti da parte del Di Salvatore al Troiani in tre tranches. Uno dal conto della BCC della Polisportiva in data 06.04.2023 e gli altri due dal conto dei Quarti 11.05 e 07.06.2023 con la dicitura rimborso spese ... I Quarti sono un comitato cittadino che per quanto a mia conoscenza faceva capo a Di Salvatore ... al riguardo desidero evidenziare che nel mese di luglio 2021, come risulta dall'estratto conto della BCC di cui siamo entrati in possesso solo dopo le elezioni di maggio 2024, vi è un versamento in favore del Comitato dei Quarti di 15.500,00 euro (il 26.07.2021). Tale versamento è stato effettuato subito dopo aver ricevuto sul*



TRIBUNALE FEDERALE

medesimo conto un bonifico di 15.711,96 euro da parte del Comune di L'Aquila quale contributo economico per l'attività dell'Associazione ... non sappiamo a che titolo sia stato effettuato il versamento al Comitato dei Quarti di L'Aquila e non abbiamo intrapreso, per il momento, alcuna azione volta al recupero di detta somma ...”.

Il procedimento in questione si è concluso con la condanna divenuta definitiva del Di Salvatore alla sanzione di mesi quattro di interdizione (sentenza Corte appello federale n. 5/2024-2025) in cui la Corte federale d'appello ha affermato che l'attività del tesserato Di Salvatore nell'ambito della Polisportiva L'Aquila Rugby “deve qualificarsi, civilisticamente, alla stregua di una impropria gestione di affari, disciplinato dall'art. 2028 cod. civ... è innegabile che l'avv. Di Salvatore abbia assunto su di sé una serie di compiti scavalcando di fatto gli organi sociali, non soltanto per il periodo in cui il Presidente in carica era assente per non meglio precise ragioni di salute”.

Alla luce di quanto sopra, in via preliminare, ritiene il Tribunale Federale che debba essere pronunciata sentenza declaratoria di improcedibilità in quanto il Di Salvatore è stato giudicato per i medesimi fatti dal Tribunale Federale e che il procedimento si è concluso con la sopra citata sentenza della Corte di appello federale divenuta definitiva.

Il principio del *ne bis in idem*, eccezione rilevabile anche d'ufficio, rappresenta una articolazione specifica del diritto di difesa e dei principi del giusto processo che valgono anche per il processo sportivo.

Si tratta però di individuare i confini in maniera corretta per evitare una frettolosa applicazione di detto principio.

Nell'ambito della giustizia sportiva, una decisione non recentissima, ma ampiamente articolata e di perdurante attualità, ha affermato che “assume



TRIBUNALE FEDERALE

rilevanza, per applicare o meno il ne bis in idem, ... non tanto che il giudizio verta solo sullo stesso rapporto o sulla medesima causa petendi, ma che la regiudicanda ... sia enucleabile ... e sia rimasta da decidere, perché non poteva o non doveva essere ricompresa nel thema decidendum del primo giudizio, in modo da essere giuridicamente (conformemente a previsione normativa) e logicamente compatibile e non sovrappponibile con la precedente procedura e decisione" (Alta corte di giustizia sportiva, 11 maggio 2012, n. 9; adesivamente Corte fed. app. FIGC, Sez. II, n. 76/2019-2020)

Inoltre secondo la costante giurisprudenza penale, ai fini della preclusione connessa al principio in discorso, *"l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia piena corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condottanesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta"* (da ultimo, Cass. pen., Sez. II, 24 aprile 2024, n. 18188) come si ritiene avvenuto nel caso di specie in quanto la condotta oggi contestata al Di Salvatore è stata accertata durante le indagini del procedimento già conclusosi e poteva/doveva essere in quella sede contestata.

Si tratta di una ulteriore declinazione della violazione già commessa e cioè quella *"impropria gestione di affari, disciplinato dall'art. 2028 cod. civ..."* in cui l'avv. Di Salvatore ha assunto su di sé una serie di compiti scavalcando di fatto gli organi sociali per cui è stato già tratto a giudizio e condannato.

Diversamente dovrebbe pensarsi che il Di Salvatore potrebbe essere tratto a giudizio per ogni singola operazione gestionale successivamente accertata o segnalata alla Procura e relativa la impropria gestione della Polisportiva L'Aquila.



TRIBUNALE FEDERALE

Conseguentemente questo Tribunale Federale riunitosi in camera di consiglio, letto al termine dell'udienza il dispositivo nel quale dava accoglimento alla richiesta della Procura Federale

PQM

Il Tribunale Federale, dichiara di non doversi procedere nei confronti del tesserato Stefano Di Salvatore in quanto i fatti contestati sono già stati sanzionati con provvedimento divenuto irrevocabile.

Roma, 07 luglio 2025

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 07/07/2025

PUBBLICATA

IL 07/07/2025

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it